



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,
ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 45 DEL 20/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C. 5 E 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000: ULTERIORI MISURE PIU' RESTRITTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 23/02/2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 25/02/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 01/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 04/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 08/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- il D.P.C.M. 09/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Atteso

- che il D.P.C.M. 08/03/2020, all'art. 1 c. 1 lettera a) prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- che il D.P.C.M. 09/03/2020, all'art. 1 c. 2 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Atteso altresì che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

Richiamate integralmente le precedenti ordinanze numero 38 e 39 del 11/03/2020 con cui sono state disposte ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 3 aprile 2020 sul territorio comunale;

Rilevato, come da numerose segnalazioni pervenute e violazioni accertate, che nonostante l'introduzione delle misure sopra descritte continuano a registrarsi sul territorio comunale spostamenti non strettamente indispensabili e che tali condotte, anche ove assunte in forma individuale, espongono al rischio incontrollato di contatto e, quindi, di diffusione del contagio;

Considerato che l'allarmante situazione in cui versa la Regione Lombardia (in cui i casi di contagio sono in continua e forte crescita) impone di adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di diffusione del virus, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento dei casi di positività e del sempre più concreto rischio di paralisi dell'assistenza sanitaria;

Ritenuto conseguentemente necessario disporre l'introduzione di misure più restrittive, atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o assembramento al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;

Dato atto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei citati DPCM, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2/3/2020 n. 9;

Ritenuto pertanto di adottare con decorrenza immediata ulteriori misure più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 3 aprile 2020 sul territorio del Comune di Garbagnate Milanese, fermi restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro:

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'articolo 7bis del D.Lgs n. 267/2000 per cui la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00);

ORDINA

1) Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio del Comune di Garbagnate Milanese, fermi restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro, **è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni.**

Sono consentiti solo ed esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Ogni tipo di attività (ludica, ricreativa, sportiva, comprese le passeggiate) svolta all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è consentita.

Ai sensi della presente ordinanza sono considerate situazioni di necessità quelle correlate:

a) ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio, dimora;

b) ad esigenze primarie degli animali d'affezione, con le limitazioni previste al punto 4 della presente ordinanza.

2) Rimangono confermate le specifiche prescrizioni di cui alle ordinanze n. 38 e 39 del 11/03/2020 in quanto non incompatibili con la presente.

3) Le seguenti e ulteriori specifiche restrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sul territorio del comune di Garbagnate Milanese:

a) divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020;

b) divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale, comprese le aree ricadenti nel Parco delle Groane e/o lungo il Canale Villoresi, nell'arco dell'intera giornata.

c) divieto di utilizzo delle piste ciclabili, delle strade campestri, delle strade poderali, delle strade vicinali di uso pubblico (a eccezione dei frontisti), comprese le aree ricadenti nel Parco delle Groane e/o lungo il Canale Villoresi, nell'arco dell'intera giornata.

d) approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare dei generi alimentari, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare;

4) E' consentito l'accesso alle aree cani con il limite di 3 persone per volta e per un massimo di 10 minuti *pro capite*, a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario dell'animale. In alternativa alle aree cani, qualora le stesse siano poste in zone distanti dall'abitazione del proprietario

dell'animale, per le esigenze primarie degli animali stessi, non ci si potrà allontanare più di 100 metri dall'abitazione del proprietario.

5) in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra indicate verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 (cinquanta/00), oltre alla denuncia penale ai sensi dell'art. 650 codice penale per violazione delle disposizioni di cui ai DPCM in data 8, 9, e 11 marzo 2020.

6) Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo online del Comune di Garbagnate Milanese e in home page sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa:

alla Prefettura di Milano;

alla Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;

alla Stazione Carabinieri di Garbagnate Milanese

all'ente Parco delle Groane

– **al Consorzio Est Ticino Villoresi**

Dalla residenza municipale, 20 marzo 2020

IL SINDACO
Dott. Daniele Davide Barletta